



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Tommaso Martino	Primo Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 21.05.2025

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIM AOODRCA acquisito al prot. Cdc n. 1400/25;

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 1903/2025, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione acquisita al prot. Cdc n. 2604/2025;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 30.04.2025 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), che ha richiesto il deferimento del

provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente registrazione di esso;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 66/2025, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTE le memorie trasmesse in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica e dal MEF, RTS di Napoli;

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione il Dirigente dell'Ufficio V dell'USR Campania, Dott.ssa Francesca Franza e per il MEF, RTS di Napoli, il Dirigente Ufficio III dott.ssa Giulia Giordano;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1. In data 06.03.2025 si è sottoposto a controllo preventivo di legittimità di questa Sezione il decreto prot. MIM AOODRCA n. 18626 del 06.03.2025, (acquisito al prot. Cdc n. 1400/25), con cui si è disposta, in favore del dirigente scolastico, la reggenza dell'istituto contrassegnato al codice dal 06.03.2025 al 09.04.2025, stante la collocazione in malattia della dirigente titolare.

Dalla documentazione in disponibilità della Sezione, (*cfr.* decreto di conferimento incarico di reggenza prot. AOODRCA), è emerso che quest'ultima è stata collocata in malattia dal 07 agosto 2024 al 30 gennaio 2025, in quanto riconosciuta temporaneamente non idonea in modo assoluto, giusta verbale INPS n°.

A seguito di domanda prot. INPS, è stata fissata al 18.2.2025 ulteriore visita medica per accertamenti funzionali alle prestazioni da inabilità *ex l.* 335/1995. Nel decreto in esame, si dà atto poi che la dirigente titolare ha goduto di ferie dal 31.01.2025 al 18.02.2025.

A seguito di richiesta dell'interessata, tuttavia, l'accertamento INPS predetto e calendarizzato per il 18.2.2025, è stato rinviato al 9.4.2025, giusta nota INPS del 18.2.2025.

Con decreto prot. USR Campania a firma del Direttore Generale *p.t.*, si è disposta la collocazione in malattia della dirigente titolare dal 25.2.2025 al 9.04.2025. Svolto l'interpello, l'Amministrazione ha decretato il conferimento della reggenza in esame, in favore del dirigente dal 06.03.2025 al 09.04.2025.

Non è risultata acclusa al fascicolo, né citata nelle premesse al decreto in esame, documentazione sanitaria o altra equipollente a giustificazione e certificazione dell'assenza

per malattia della dirigente titolare, da cui dedurre la disponibilità della sede ai fini della conferita reggenza. Parimenti non è risultata motivata né documentata l'attivazione di eventuali altri poteri intestati alla p.a.

2. Con rilievo del magistrato istruttore del 28.03.2025, si è richiesto pertanto ogni opportuno chiarimento ed elemento istruttorio circa i presupposti normativi sulla cui scorta l'Amministrazione Scolastica ha determinato la collocazione in malattia della dirigente, oltre alla produzione della pertinente documentazione/certificazione sanitaria, emessa dagli istituti di competenza.

3. Con riscontro prot. C.d.c. 2604/2025, l'Amministrazione ha evidenziato che, in attesa della visita calendarizzata per il 9.4.2025, ha ritenuto che la dirigente titolare *"non potesse riprendere servizio, al fine di evitare pericoli per la sicurezza o per l'incolumità della ds stessa (di cui, si ribadisce, quest'Amministrazione aveva richiesto la revisione del giudizio di idoneità [non prodotta]), degli altri dipendenti o dell'utenza e garantire l'efficienza dell'azione dirigenziale"*. Ha affermato che il proprio provvedimento ha natura cautelare e di urgenza, per le esigenze di tutela della dirigente medesima, nonché della sicurezza, efficienza e continuità dell'azione amministrativa e che l'istituto di interesse versi in gravi difficoltà, a causa delle reiterate assenze della dirigente stessa.

4. Il Magistrato istruttore con relazione del 30.4.2025 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), evidenziando in via preliminare la cessazione dell'efficacia del provvedimento nelle more del procedimento di controllo, non ha ritenuto del tutto superate le osservazioni formulate. In particolare, si è rilevato che il decreto prot. USR Campania, (di determinazione d'ufficio della collocazione in malattia della dirigente titolare dal 25.2.2025 al 9.04.2025), possa considerarsi atto preparatorio e procedimentale, del tutto privo di distinta autonomia funzionale rispetto al conferimento della predetta reggenza, (SCCLEG/5/2010/PREV del 4.03.2010), inverando l'atto attraverso cui si è determina la disponibilità temporanea dell'istituto. In merito, si è precisato che l'art. 55 *septies* del d.lgs. 165/2001 dispone al co. 1 che l'assenza per malattia sia giustificata *"esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale..."*. Non si è rintracciata pertanto fonte normativa che conferisca a soggetti diversi dal personale medico-sanitario, come sopra qualificato, il potere di determinare e certificare la sussistenza di uno stato patologico ai fini della collocazione in malattia di un pubblico dipendente. Si è ribadito che la collocazione in malattia *ex officio*, nel caso in esame, si pone quale attività causativa della disponibilità della

sede ai fini della reggenza. Si è pertanto richiesto il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale, fissandosi a tale scopo la convocazione del collegio;

5. Comunicati i pregressi atti, l'Ufficio ministeriale, nei termini fissati, ha depositato memorie nonché atto avente prot. MIM Campania, di *"rettifica in autotutela"* del decreto sottoposto a controllo, con cui si è disposto che la dirigente titolare *"è sospesa cautelatamente in via d'urgenza dal servizio a decorrere dal 25 febbraio 2025 al 9 aprile 2025"*, per la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) del D.P.R. 171/2001, insistendo per l'ammissione a visto.

6. In udienza, l'Amministrazione scolastica, nel riportarsi alle memorie depositate, ha affermato, altresì, che la dirigente titolare, eseguita la visita calendarizzata il 9 aprile 2025, è rientrata in servizio. L'Amministrazione finanziaria ha affermato che era in attesa di riscontro ai chiarimenti richiesti all'U.S.R. di competenza.

DIRITTO

In via preliminare, deve evidenziarsi che il decreto in esame, nelle more del procedimento di controllo *de quo*, ha cessato di avere efficacia e non è più in corso di esecuzione, (termine finale al 9.4.2025). La cessata esecuzione è determinata dal naturale spirare del termine, minore di quello legislativamente previsto per l'espletamento del controllo preventivo di legittimità.

Che l'esecuzione del provvedimento sia almeno in corso costituisce un limite all'ammissibilità ovvero alla procedibilità del controllo preventivo di legittimità intestato alla Corte dei conti, a prescindere dalle ragioni determinanti la cessazione di efficacia.

È principio consolidato, infatti, che il controllo preventivo di legittimità debba necessariamente espletarsi prima che l'atto venga posto in esecuzione e che l'esecuzione in corso sia condizione necessaria ai fini del controllo della Corte dei conti: *"un atto che risulti avere avuto completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo"*, per l'effetto non potendo la competente Sezione deliberare nel merito ed esercitare le relative funzioni, (Sezione Centrale di controllo legittimità atti, 16/2010 ed in senso conforme Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 240/2013/PREV, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 10/2020/PREV). La cessazione dell'efficacia dell'atto, d'altronde, renderebbe l'eventuale visto *inutiliter datum*, non sussistendo alcuna ragione d'essere di un procedimento *preventivo* svolto in una fase comunque *successiva* all'esecuzione, (Sezione

regionale di controllo per la Campania, n. 19/2019/PREV, Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 9/2009, Sezione regionale di controllo per il Piemonte 114/2014 e n. 92/2015, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 114/2014).

Nei medesimi termini la Sezione si è pronunciata anche per l'ipotesi in cui la cessazione di efficacia dipenda dall'incidenza di circostanze estranee ad una libera determinazione della volontà della p.a. (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 27/2025/PREV).

Deve pertanto ritenersi improcedibile il controllo preventivo di legittimità relativo ad un atto/provvedimento che, pur efficace al momento del deposito presso la Corte dei conti, risulti oramai del tutto eseguito al momento della pronuncia della competente Sezione ed ancorché tanto si verifichi per il decorso naturale del relativo termine, minore rispetto a quello positivamente previsto per l'espletamento del controllo preventivo di legittimità. D'altronde, diversamente opinando, anche in tal caso si porrebbe il controllo preventivo in una temporalità successiva all'esecuzione.

Per quanto predetto, il Collegio, in relazione al decreto sopra emarginato, ritiene di dover dichiarare il non luogo a deliberare, per l'effetto risultando precluso l'esame di ogni ulteriore profilo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Dichiara il non luogo a deliberare in riferimento al decreto MIM AOODRCA prot. n. (acquisito al prot. Cdc n. 1400/25).

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.05.2025.

IL MAGISTRATO est.

Concetta Ilaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

29 maggio 2025

Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuolo